



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

CIRCOLARE N.65/D

Roma, 21 ottobre 2002

Protocollo: 10270

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle  
Dogane

Alle Direzioni Circostrizionali

Agli Uffici delle Dogane di:  
Arezzo – Biella – Reggio Emilia – Sassari -  
Vercelli

Alle Dogane

LORO SEDI

e.p.c.:  
All'Ufficio Audit interno  
SEDE

Al Servizio Centrale degli Ispettori Tributarî  
via M. Carucci 99 – 00143

Al Comando Generale della Guardia di Finanza  
via Sicilia 178 – 00187

Alla Confederazione Generale dell'Industria  
italiana  
v.le dell'Astronomia 30 - 00144

Alla Confederazione Generale italiana del  
Commercio e del Turismo  
p.za G.G. Belli 2 – 00153

All'Associazione fra le Società italiane per azioni  
p.za Venezia 11 – 00187

All'A.N.I.P.O.  
l.go Brindisi 2 – 00182

All'A.N.E.I.O.A.  
via Sabotino 46 - 00195

Alla CONFETRA  
Via Panama 62 – 00198

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri  
doganali  
via XX Settembre 3 – 00187

AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI  
Ufficio Applicazione Tributi

00143 Roma, via Mario Carucci 71 – Telefono +39 06 50245216 – Fax +39 06 50245057 - e-mail: [dogane.tributi.applicazione@finanze.it](mailto:dogane.tributi.applicazione@finanze.it)

Alla Federazione nazionale degli  
Spedizionieri doganali  
via Postumia 3 – 00198

All'Unione italiana delle Camere di  
Commercio, Industria, Artigianato e  
Agricoltura  
p.za Sallustio 21 – 00187

Alla Camera di Commercio Int.le  
Sezione italiana  
via XX Settembre 5 – 00187

ROMA

**OGGETTO:** Integrazione della raccolta dei testi del Comitato del Codice Doganale di cui alla circolare n.303/D del 27.11.1997 – Valore in dogana di registrazioni sonore e cinematografiche su nastro magnetico (video) – Dichiarazione di prassi amministrativa in merito all'articolo 156bis del Reg.2454/93

La raccolta dei testi del Comitato del Codice Doganale diffusa con circolare n.303/D del 27.11.1997 è integrata come segue:

- A) il commento numero 3 (pag.12) relativo all'incidenza dei corrispettivi e dei diritti di licenza sul valore in dogana deve essere integrato con i tre casi pratici, di seguito prospettati, concernenti registrazioni sonore e cinematografiche su nastro magnetico (video).

#### **Caso 1 Registrazioni destinate ad essere trasmesse da reti televisive**

Si importano registrazioni sonore e cinematografiche sotto forma di video a nastro magnetico (voce TDC 85.24), destinate alla distribuzione e/o alla diffusione da parte di reti televisive e di agenzie di pubblicità (cfr.caso n.2).

Il valore in dogana deve essere determinato sulla base delle fatture pro forma che indicano esclusivamente il valore dei supporti per la registrazione (importo nominale in unità monetarie) oppure sulla base dei pagamenti totali effettuati? I contratti indicano che i pagamenti per ottenere i diritti di trasmissione del film conclusi tra le reti televisive e il distributore/produttore straniero possono ammontare a parecchi milioni di unità monetarie.

Il Comitato conclude che gli importi pagati dagli acquirenti dei programmi audiovisivi in questione per diritti di trasmissione/distribuzione vanno considerati ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c) del Codice. In questo contesto dovrebbero essere ritenuti equivalenti al pagamento del diritto di riproduzione delle merci importate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 5, lettera a) del Codice.

Di conseguenza, non si deve tenere conto di questi importi nella determinazione del valore in dogana, a condizione che siano distinti dal prezzo pagato o da pagare per i supporti di registrazione.

### **Caso 2            Registrazioni destinate alle agenzie di pubblicità**

Come nel precedente caso n.1, si importano video consistenti in registrazioni per l'industria della pubblicità, destinati anche ad essere trasmessi da reti televisive.

Si tratta di sapere se la determinazione del valore debba tenere conto dell'importo complessivo versato dal produttore. Nel caso in oggetto ciò può comportare una valutazione delle merci che tenga conto della totalità delle fatture presentate dall'acquirente (affitto degli studi, spese per musicisti e modelli, nastri, etc....).

Il Comitato conclude che gli importi versati dagli acquirenti dei programmi audiovisivi in questione per diritti di trasmissione/distribuzione devono essere considerati alla luce dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c) del Codice. Nel presente contesto vanno considerati equivalenti al pagamento come contropartita del diritto di riproduzione delle merci importate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 5, lettera a) del Codice.

### **Caso 3            Registrazioni destinate alla distribuzione e alla vendita**

Si importano videoregistrazioni con diverso materiale audiovisivo (ad esempio, film) da distribuire e vendere ai consumatori. Il pagamento delle merci viene fatturato nel contesto di una normale vendita, senza includere altri pagamenti.

Il valore di transazione deve essere basato sul prezzo totale pagato o da pagare per le merci.

B) Dopo l'elenco dei commenti e prima della sezione C (conclusioni) va inserita la seguente dichiarazione di prassi amministrativa in merito all'articolo 156bis:

“Scopo

L'articolo 156bis è concepito per permettere, nell'ambito di applicazione dell'articolo 19 del codice doganale, alle importazioni che si verificano in modo ripetitivo e uniforme di aver luogo in circostanze che facilitino l'applicazione delle norme comunitarie in vigore.

Durata dell'autorizzazione

Nel quadro della concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 156bis, il periodo di cui al paragrafo 2 di quest'articolo deve essere determinato in modo che l'obiettivo che mira a garantire le risorse proprie in questione sia salvaguardato”.

Si prega di portare a conoscenza tutti gli uffici operativi del contenuto della presente e di voler rappresentare allo scrivente le eventuali difficoltà applicative insorte.

*Il Direttore dell'Area Centrale*  
Dott. A.Tarascio